

Il Presidente propone la trattazione dell'argomento iscritto al n. 51 O.d.G.: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 3.647,80 da riconoscere a Roberto Bracci, socio della società Spilo srl in liquidazione, a titolo di spese, competenze e onorari di difesa nell'ambito del contenzioso insorto per l'annullamento dei provvedimenti di accertamento dell'imposta municipale propria anno 2016 e 2017, a seguito di sentenza n. 4295 in data 25.10.2021, depositata il 30.11.2021 presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 26".

(Entra in aula il consigliere Minuti; sono presenti n. 30 consiglieri).

ASSESSORE GANDI:

Come spesso accade, si tratta di un debito fuori bilancio di modestissima entità, parliamo di 3.647,80 euro, quindi già il fatto che debba generare una delibera, purtroppo, e se ne debba discutere in aula è quasi paradossale, considerata l'entità del debito che andiamo a discutere e di cui approviamo la liquidazione.

Si tratta di una questione abbastanza complessa che va messa a fuoco. Si tratta di due annualità IMU 2016-2017. L'attività accertativa è quella di cui parlavo poc'anzi, quella per la quale i nostri uffici si distinguono. In questo caso l'accertamento è stato effettuato nei confronti della società Spilo Srl, che poi è stata posta volontariamente in liquidazione e cancellata.

Gli accertamenti sono stati disposti nei confronti del commissario liquidatore e nei confronti dei due soci della società. Tutti i soggetti coinvolti hanno fatto istanza di annullamento in autotutela, invocando l'articolo 2495 del Codice civile, e tutte le istanze sono state respinte.

Il socio Bracci ha deciso anche di proporre ricorso anche avanti alla commissione tributaria di primo grado. La commissione tributaria di primo grado ha dato ragione al Comune respingendo il ricorso. A fronte di quella sentenza è stato proposto appello dallo stesso Bracci, il quale ha avuto un esito positivo con la riforma della sentenza di primo grado ad opera della commissione tributaria di secondo grado, la quale, dandogli ragione, ha anche liquidato le spese nell'importo che vi ho detto poc'anzi, che costituisce l'oggetto del debito fuori bilancio di cui discutiamo oggi.

Sono sorte alcune perplessità in seno alla commissione, non da parte mia, sull'opportunità di proporre il contenzioso ad opera dei nostri uffici e poi dell'avvocatura.

Il primo elemento che va messo a fuoco è che non l'abbiamo proposto noi il contenzioso, perché sia il primo che il secondo grado sono stati introdotti entrambi dal socio della società che ha ritenuto di non dovere alcunché rispetto ai debiti tributari che la società di cui era socio, e che è stata liquidata volontariamente, quindi non per necessità di carattere giudiziario, è stata posta volontariamente in liquidazione e poi cancellata, un metodo abbastanza banale per far sì che i debiti della società svaniscano nel nulla, e chi ne deve rispondere non ne risponda, in questo caso sentendosi in qualche misura ingiustamente perseguito perché pagasse lui quale socio della società quello che la società non aveva onorato, quindi i tributi, peraltro non per importi particolarmente significativi di due annualità, le iniziative sono state sia in primo che in secondo grado ad opera del Bracci, quindi noi ci siamo limitati a difenderci, quindi non vedo perché si debba censurare qualcuno per avere proposto un'iniziativa che non ha proposto, avendola subita, noi ci siamo semplicemente difesi.

Il tema è che in realtà esisteva un contrasto interpretativo all'interno anche della Suprema Corte, su come dovesse essere interpretato l'art. 2495, il quale recita al terzo comma che, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscossi in base al bilancio in liquidazioni. Quindi, secondo il Bracci, non avrebbe dovuto rispondere di quei debiti, perché non avrebbe ricevuto in sede di bilancio finale di liquidazione alcunché.

Il punto è, e questa è la cosa da considerare, il decreto legislativo 175 del 2014, all'art. 28, comma 4, dispone espressamente che l'art. 2495 del Codice civile non abbia effetto se non trascorsi cinque anni, in caso di accertamento tributario, dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese della società, cinque anni che nel nostro caso non erano trascorsi. A buon diritto, quindi, i nostri uffici hanno resistito tramite l'avvocatura.

C'è da dire che le sezioni unite, quindi non *quisque de populo*, o una corte di una provincia sconosciuta d'Italia, ha assunto lo stesso orientamento assunto dalla commissione tributaria di primo grado che ha dato ragione al Comune, dicendo che i soci della società, in caso di debiti tributari, sono considerati i successori a tutti gli effetti e rispondono fino in fondo dei debiti che la società abbia loro rimesso tramite la loro sostanziale successione in caso di estinzione e cancellazione della società.

Potrei fare un lungo elenco, queste sono le sezioni unite del 2013, ma poi ci sono state sentenze sempre della Suprema Corte che hanno detto sostanzialmente e ribadito lo stesso principio anche negli anni successivi, l'ultima che ho a disposizione è del 2018 e forse anche del 2020, quindi i nostri uffici e poi l'avvocatura hanno agito sulla base di un orientamento consolidato, sposato peraltro nel comporre un contrasto giurisprudenziale dalle stesse sezioni unite.

Diversamente invece, ma in maniera inspiegabile, o perlomeno non prevedibile, la corte di secondo grado ha riformato la sentenza sposando un orientamento ampiamente minoritario che, sulla base dell'intervenuta norma che dicevo prima del 2014, del decreto legislativo 175/2014, art. 28, comma 4, non ha alcun ragion d'essere.

Questo è quanto, stiamo valutando se proporre ricorso per Cassazione. Se chiedete a me un'opinione, sarei sereno nel proporlo, perché è anche una questione di principio, come ben capite, a questo punto non è più soltanto una questione sostanziale, perché a mio avviso è corretto che i debiti, soprattutto quelli tributari, vengano fino in fondo onorati, e chi se ne deve far carico se ne faccia fino in fondo carico, a maggior ragione a fronte di una tradizione del nostro Comune che è quella di applicare le regole fino in fondo, lo sa anche chi prima di me ha ricoperto il mio ruolo, di non lasciare nulla di intentato, ma di ristabilire dei criteri di equità anche in materia tributaria, nel far sì che tutti paghino quello che sono chiamati a pagare. Ovviamente senza essere ottusi, senza schiantarsi contro un muro, perché è una cosa che neanche a me piace, ovviamente, ma quando le argomentazioni sono serie non vedo perché non debbano essere in qualche misura assunte fino in fondo.

CONSIGLIERE ROVETTA:

Questa delibera è stata, come ha detto l'assessore, già oggetto di discussione in seno alla commissione competente.

I rilievi e le eccezioni che sono state sollevate in quella sede, che in questa sede cercherò brevemente di risolleverare, non vanno nella direzione di difendere o prendere le difese di chi non paga, assolutamente, così come nessuno ha detto nulla al Comune perché ha resistito o meno in un giudizio. Il Comune poteva anche scegliere francamente di non resistere nel giudizio. In autotutela fare una sorta di ragionamento, che adesso esporrò, e magari cercare di trovare una soluzione che evitasse, in questo caso stiamo parlando di poche migliaia di euro, però siccome non è la prima volta che stiamo trattando debiti fuori bilancio per contravvenzione e quant'altro, che a volte sembrano, dalla lettura delle sentenze, perché poi non avendo a disposizione i fascicoli di causa non possiamo sapere e conoscere tutta la dinamica processuale, ma basandoci solo sulle sentenze sembra che ci siano magari delle disattenzioni o non sufficiente ponderazione nella presa di decisione.

In questo caso il signor Bracci, in qualità di socio, è stato chiamato a rispondere di debiti tributari per conto della società, sulla base di un ragionamento che in commissione di primo grado il Comune è uscito vittorioso, ma nella fase dell'appello la commissione tributaria regionale per la Lombardia ha ritenuto che l'atteggiamento che ha preso il Comune nelle proprie difese e nella richiesta rivolta al Bracci, testualmente dice "appare vagamente kafkiana". Se una commissione territoriale si permette di intraprendere certe considerazioni, che a mio avviso sono anche un po' offensive, forse qualche ragione ce l'ha. Sono tre magistrati, non è uno, e la commissione territoriale regionale della Lombardia non è sicuramente una commissione non preparata sul punto, punto che deve essere letto non solo leggendo per l'appunto l'art. 28 del decreto legislativo 175 del 2014, che prevede che per i soli rapporti tributari si riferisce l'efficacia dell'estinzione della società a cinque anni, ma va letto anche in concomitanza dell'art. 36 del DPR 602 del 73, che prevede che i soci rispondono al pagamento delle imposte se nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione abbiamo ricevuto denaro o altri beni sociali. Magari con un semplice accertamento si poteva chiarire questa vicenda. Il Comune ha ritenuto di, ci mancherebbe altro, sposare una parte della giurisprudenza che non ragiona come il Tribunale regionale per la Lombardia.

Nelle fasi successive, anche nell'esposizione dell'assessore, mi sembra che ci sia una certa certezza dell'interpretazione giurisprudenziale che è stata intrapresa da parte del Comune. La domanda a questo punto è: ma perché non si è fatto ricorso per Cassazione? Perché da novembre ad oggi mi pare che la ponderazione sia più che sufficiente. Perché non si è fatto ricorso per Cassazione depositando un'istanza di sospensione alla Corte territoriale, così da evitare, magari, sospendendo l'efficacia della esecutività della sentenza di corrispondere questa cifra ad un soggetto che in apparenza potrebbe essere, non lo conosco, un soggetto che non ha un denaro o un soldo in tasca?

Per cui il Comune oltre aver fatto quasi tre gradi di giudizio, e a questo punto se siete così certi che la giurisprudenza è così a vostro favore, l'interpretazione di questa norma, che è molto controversa, è a vostro favore, non riesco a capire come mai da novembre ad oggi non ci sia stato un deposito di un ricorso per Cassazione.

Ribadisco, stiamo parlando di una cifra molto contenuta che non va a disequilibrare sicuramente il bilancio del Comune, però un po' di attenzione, a mio avviso, come ho già detto in commissione, bisognerebbe sempre mettercela, onde evitare di arrivare a discutere magari in Consiglio comunale delibere di questo genere.

(Entra in aula la consigliera Riccardi; sono presenti n. 31 consiglieri).

CONSIGLIERE FACOETTI:

Io cerco di essere breve, perché il mio collega ha detto sostanzialmente tutto, aggiungo solo questo. Qui non è solo un tema dei 2.500 euro che il Comune deve rifondere alla parte, più il 15% del rimborso forfetario, è un po' in discussione, secondo me, il *modus operandi* del Comune di fronte anche a un contribuente che, in fase di autotutela, argomenta anche le motivazioni per cui sostanzialmente non è tenuto secondo lui a versare.

Al di là dei temi della cancellazione, di quando ha effetto, che non penso siano in discussione, si pone il tema di un socio di una società di capitali, quindi a responsabilità limitata, che risponde del capitale conferito per i debiti aziendali. La Corte dice: se il Bracci dovesse essere associato a questa imposizione verrebbe esposto alla responsabilità dalla quale invece è stato protetto per tutta la durata della società. Quindi, secondo la Corte, un socio di una società di capitali sia quando in vita, ma anche dopo, ovviamente risponde solo del capitale sociale.

Noi stiamo parlando di un accertamento di 5.000 euro nei confronti del Comune, ma pensate se passasse questo concetto che il socio di responsabilità risponde di qualsiasi debito perché la società è estinta. Mettiamo che ci fosse stata una causa di un terzo che ha avuto un danno dalla società o dall'attività della società, la società è chiusa e a questo punto vengono a prendere i soci e gli portano via anche magari la casa, perché il debito è anche grande. Capite che mette in dubbio le fondamenta del nostro diritto se fosse gestito in un certo modo, verrebbero messe in dubbio le fondamenta del nostro diritto sul tema delle società a responsabilità limitata, quindi che sia in vita o che sia in morte, il socio risponde del capitale. Lui ha chiaramente detto che questo capitale non l'ha preso perché il liquidatore non l'ha liquidato, e quindi il Comune ha proprio sbagliato soggetto.

In commissione avevo chiesto, poi non so la risposta dell'assessore, se il Comune invece ha fatto una verifica sul liquidatore. Era lui che doveva liquidare le somme ai vari debitori societari tenendo conto dei gradi di privilegio, tenendo conto che il Comune di Bergamo, essendo un creditore privilegiato doveva tenerne conto, e fare una verifica di quello, quindi casomai era il liquidatore il soggetto che oltre alla società doveva essere interessato da questa cosa.

Mi sembra che questa cosa qui non credo sia avvenuta, se l'assessore mi vuol dare una conferma me la darà e poi, ripeto, se tutte le argomentazioni portate sono così granitiche a quest'ora noi dovevamo avere già in mano il ricorso del Comune in Cassazione, invece non mi risulta che sia così, quindi, probabilmente, queste ragioni così granitiche non hanno ragione di essere.

CONSIGLIERE NOSARI:

Un'osservazione innanzitutto sul *modus operandi* di presentazione della delibera. Ho avuto il piacere di riscontrare nell'ultima commissione che abbiamo fatto la possibilità di confrontarsi con l'avvocatura del Comune. Io credo che sia una cosa importante, soprattutto su temi particolarmente tecnici in cui forse avere una risposta in più proprio dagli organi comunali che sono stati preposti a questa delibera sia importante, proprio ai fini della discussione per entrare un pochettino più nello specifico, perché tante volte si rimane in maniera un po' troppo superficiale sull'aspetto politico.

Rimanendo invece su quello che è il merito della questione, io faccio un passo oltre e mi domando, visto che c'è palesemente un conflitto a livello di interpretazione della Corte di Cassazione, ha senso instaurare il terzo grado di giudizio, cioè la domanda quindi che ci si pone è se per una questione di principio ha senso rischiare che venga ribadito il giudizio di secondo grado e quindi instaurare il terzo grado con la possibilità chiaramente anche di vedersi ancora sconfitti? Forse magari ritirarsi adesso si perde una battaglia, ma non si va a perdere definitivamente la guerra.

CONSIGLIERE DELIGIOS:

Se può apparire persino assurdo fare una discussione così lunga su un argomento così poco rilevante per dimensione anche economica, io credo che al di là del fatto economico vi sia un fatto politico che è emerso anche nella discussione in commissione e che deve essere in qualche modo riportato in quest'aula, anche perché accanto a noi, qui in aula, ci possono essere collegati due cittadini che di questo dibattito non capiscono assolutamente niente perché non è loro materia, ed è corretto che qualcuno spieghi loro che non siamo di fronte a un ente che agisce sulla base di stimoli che non si capisce da dove giungano, o che agisce in leggerezza e con scarsa attenzione.

Sottolineo questa cosa perché sono andato ad ascoltarmi la registrazione della nostra commissione, in cui al minuto 26:30 il consigliere Rovetta, che poi è intervenuto questa sera debbo dire in modo più leggero, afferma "è capitato già più volte che questi debiti fuori bilancio derivano da interpretazioni in osservanza, o magari forse mancanza di attenzione non so da parte di chi, anche se qualche idea ce l'ho, e ci si arriva ad intestardire da parte del Comune in azioni giudiziali che portano poi a delle condanne". Questa è un'affermazione, a mio avviso, grave sul piano politico, e può dare l'impressione a chi ci ascolta da fuori che qui ci sia un ente che agisce improvvidamente senza fare ciò che deve essere fatto.

Io credo, e riconosco l'intervento di Nosari di grande interesse, che ciò che è stato detto in commissione abbia dimostrato innanzitutto grande serietà della nostra avvocatura che è venuta, ha spiegato quali sono i fatti, grande serietà, grande disponibilità, primo fatto.

Poi mi permetto di fare una osservazione che fa un po' sorridere, ma è interessante. Ho controllato quanti avvocati ci sono in Italia, ci sono circa 250.000 avvocati che per 60 milioni di cittadini fa lo 0,4166% e dici ma che stai raccontando? Beh, sto raccontando che noi invece qui in aula tra minoranze e maggioranze, e senza considerare l'avvocato che siede in Giunta, abbiamo cinque legali che su 32 fa il 15,625%, e ciò significa che la materia giuridica non è così certa come qualcuno di quelli che è intervenuto stasera vuol far apparire, e ringrazio anche il collega Facchetti per avermi detto che qui si sovvertono i principi, non è così, non funziona, perché la Cassazione si è più volte espressa in maniera non concorde.

Come il nostro assessore Gandi, anch'io mi sono divertito nel fine settimana, perché non avevo niente di meglio da fare, a vedere se c'era qualche cosa di più recente. Ho trovato addirittura un'ordinanza del 20 aprile del 2021 di Cassazione, la quale Cassazione afferma "l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese non determina l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti. In tale ipotesi gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta", ovviamente, segue Facchetti, nei limiti della responsabilità che avevano, ma più oltre la Cassazione dice una cosa interessante, e dice cioè che deve escludersi che il bilancio finale di liquidazione possa

assolvere le funzioni della cosiddetta prova di resistenza, ossia costituire quell'elemento che astrattamente avrebbe potuto essere sperimentato in sede di contraddittorio endoprocedimentale al fine di giustificare il fumus, eccetera, eccetera, eccetera, risparmio il resto, ma la cosa interessante che dice è che potrebbe accadere che il bilancio presenti degli elementi di vizio, che emergano in futuro delle attività a vantaggio di quei soci che formalmente risultavano non avere percepito nulla e che quindi, come accade in qualsiasi successione, l'emergere di quell'attività possa poi fare emergere un bene su cui l'ente può riservarsi di intervenire.

Attenzione, l'ho già detto anche in commissione, l'ente pubblico ha un dovere di perseguire il proprio diritto in tutte le sedi, perché i funzionari che sono deputati a svolgere quell'attività potrebbero essere altrimenti accusati di inazione, addirittura rispondere per danno patrimoniale nei confronti dell'ente.

Infine, e chiudo, non possiamo neanche ribaltare le situazioni. Il funzionario dirigente incaricato ha il diritto/dovere di agire, non è l'assessore che decide che cosa fa il funzionario. Dopodiché è chiaro che in una buona organizzazione vi è una decisione del tecnico con un confronto con il politico, ma in questo caso credo che la politica debba fare un passo indietro, e salvo rilevare che c'è un tecnico che agisce al di fuori di qualsiasi regola e in modo folle, e quindi cercare di rilevarlo da quell'incarico, il politico non può fare niente.

Quindi, in buona sostanza, io vedo un ente che ha ben agito in una situazione di confusione giuridica, in una forma corretta e anche, come è stato riconosciuto anche dal collega Nosari, con grande qualità dell'azione. Quindi francamente questa discussione a me sembra priva di significato. Dopodiché è chiaro che sarà il caso di valutare, come è stato detto, se proseguire nell'azione, ma questo fa parte di qualunque giudizio in qualunque sede. Si valuta, si valutano i pro e i contro, sapendo che dall'altra parte non c'è una norma certa, ma tanto più nel diritto tributario, forse peggio ancora che nel diritto civile, no nel diritto amministrativo non è così, vi sono gravi dubbi, completezze, spesso conclusioni completamente contrastanti con quello che ci era stato detto e scritto in precedenza, che fanno ritenere che fino a prova di norma di legge si debba intervenire e ricorrere.

Quindi da parte nostra ci sarà sostegno alla delibera, e forse ne abbiamo anche parlato troppo.

CONSIGLIERE PAGANONI:

Concordo con quanto detto dal consigliere Deligios. Anche a me sono sembrate molto gravi alcune delle frasi che il consigliere Rovetta ha espresso in commissione quando ha parlato di inosservanza e mancanza di attenzione da parte di qualcuno di cui lui ha idea di chi sia, e immagino sia riferito ad un funzionario, perché ovviamente sono materie tecniche e non credo che la Giunta qui abbia voce in capitolo. Nel senso probabilmente ce l'ha, ma poi la scelta è tecnica. Per cui queste accuse all'avvocatura del Comune mi sono sembrate molto gravi dette in commissione da un consigliere comunale.

Io faccio parte di quell'85% in questo Consiglio che non è un avvocato, quindi mi attengo a quella che è la mia parte politica e non tecnica, non saprei entrare nel merito.

La parte politica però mi fa dire questo. Innanzitutto che l'avvocatura di Bergamo, che ha la mia piena fiducia, l'ha sempre avuta quando sono come adesso in maggioranza e quando sono stato in minoranza. L'avvocatura, tra l'altro, mi risultano essere gli stessi funzionari che c'erano anche con l'amministrazione Tentorio, ad esempio.

Mi fa specie che al contrario di quello che ho fatto io, e che mi sembra di ricordare che abbia fatto tutto il centro-sinistra in questi ultimi mandati, è che quando si è in maggioranza noi votiamo favorevolmente per la fiducia che abbiamo nei funzionari del Comune, e quando siamo in minoranza votiamo comunque favorevolmente perché la fiducia rimane intatta nei funzionari del Comune. Mentre mi risulta, dati alla mano, che il centrodestra voti a favore ai debiti fuori bilancio senza neanche aprire bocca quando è in maggioranza, e quando è minoranza invece fa sempre le pulci, si astiene, è arrivata anche a votare contro a dei debiti fuori bilancio quando sappiamo benissimo che votare contro vorrebbe dire mettere in seri guai l'Amministrazione comunale se lo facessero anche quelli della maggioranza.

Per cui mi sembra più una scelta politica che tecnica questa da parte del centro-destra di votare sempre e comunque senza aprire bocca favorevolmente quando è in maggioranza, e molte volte astenersi o votare contro quando si è in minoranza, nonostante ripeto i funzionari siano sempre gli stessi.

A me sembra che è una questione di principio, anche senza arrivare a dei casi estremi, come ha detto giustamente l'assessore, quando si tratta di imposte municipali. Io penso che l'Amministrazione abbia il diritto/dovere di, tra l'altro, non di iniziare delle cause, ma difendersi dalle cause. Qui è l'IMU, se non ricordo male, di due anni, io penso che sia corretto da parte dell'Amministrazione chiedere a chi non l'ha pagata, soprattutto in un caso come questo, dove la liquidazione è volontaria e non dovuta ad altro, sia un atto doveroso da parte dell'avvocatura più che dell'Amministrazione e, come giustamente ha fatto riferimento il consigliere Deligios, non c'è una direzione univoca, visto che tra l'altro in primo grado l'Amministrazione comunale aveva vinto, poi è il secondo grado che oggi andiamo qui a discutere. Per cui non c'è l'interpretazione certa e univoca che possa dire avete sbagliato, non avete sbagliato, ma nonostante questo, ripeto, non sono tecnico, non voglio entrare nella parte tecnica di questa delibera, io sono un consigliere comunale, quindi faccio politica, gli ordini del giorno che propongo sono altri eventualmente. In questo caso ho piena fiducia di quelli che sono i funzionari dell'avvocatura del Comune, l'ho sempre avuta quando ero in minoranza, l'ho in maggioranza. Affido a loro l'incarico da parte dell'Amministrazione di risolvere queste questioni, e la mia fiducia continua ad esserci. Il mio voto non potrà che essere quindi favorevole oggi, come lo è stato quando ero in minoranza.

CONSIGLIERE SERRA:

Ho ascoltato con attenzione gli interventi che mi hanno preceduto, e non voglio entrare nel merito della questione. È una questione, è un argomento che sottende un tema annosissimo, un tema non univoco, un tema che affligge tutti gli studiosi, gli utenti e i lavoratori che si confrontano con il diritto tributario, cioè quello delle responsabilità successive alla chiusura di una società.

Voglio dire che è un tema, ci è stato spiegato molto bene nella presentazione, che ha posizioni differenti all'interno della stessa massima giurisprudenza. Abbiamo visto la Cassazione su posizioni dicotomiche. Questo ci permette di dire che dobbiamo, in una situazione come questa, sottolineare il dovere, anzi quasi forse l'obbligo dell'Amministrazione di adire in giudizio, di adire in giudizio quando non è manifestamente infondata una questione, perché è giusto che ci sia un giudice che per definizione interviene e definisce fra cittadini, amministrazioni e controparti una causa ed è giusto che si pronunci.

È anche l'occasione, mi è spiaciuto, anch'io ero in commissione e ho sentito dei giudizi molto spiacevoli e poco giustificabili da parte dei colleghi, per anticipare il nostro voto favorevole, che è un voto anche che sottolinea la massima considerazione e solidarietà che abbiamo per l'attività dell'avvocatura e di tutti gli uffici dell'Amministrazione.

CONSIGLIERE CECI:

Io è un po' di tempo che vo dicendo che non voto più aprioristicamente i debiti fuori bilancio, ma avendo anche un minimo di dimestichezza in materia, cerco di capire come si creano i problemi e gli errori. Non vuol dire che qualche critica costruttiva, scusate, faccia bene sia agli uffici, sia all'avvocatura, perché a me sono piaciute le difese d'ufficio dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare quella di Deligios, ma qui non si vuole creare precedenti o problemi, siamo in un organo politico istituzionale e proprio questa vicenda dà il senso della misura di quanto un cittadino possa sentirsi vessato, ma è proprio anche la cifra che avrebbe dovuto indurre, di fronte a un dubbio interpretativo, a non procedere oltre.

Da giurista e anche in presenza di colleghi commercialisti, entro minimamente nella vicenda dove un giudice bravo come il Presidente estensore della Corte, che ritengo un giurista, che ha deciso la commissione tributaria di secondo grado, ha definito questa vicenda kafkiana. Un giudice che ritiene e afferma che la vicenda del soggetto che si è portata alla sua attenzione è una vicenda kafkiana, scusate, la dice lunga.

Le difese d'ufficio non servono a nessuno, le difese d'ufficio non fanno bene né agli uffici, né all'avvocatura, perché questo è un errore che è partito dall'ufficio tributi, e che probabilmente l'avvocatura ha dovuto difendere assolutamente a spada tratta, e proprio anche la modestia della vicenda, come qualcuno ha detto, ma che io interpreto al contrario, avrebbe di fronte a un caso dubbio, non in questo caso reo, ma pro-cittadino.

Finora non sono ancora entrato nel merito della vicenda, ma chi mastica legge non può ritenere che un socio, né con la vecchia riforma del 2014, che non è tanto vecchia perché è il decreto legislativo 175/2014, e la 2495 del Codice civile stabiliscono un criterio granitico in fatto di società di capitali. Il socio non può e non deve rispondere per i debiti della società. Quindi questo poveretto ha tentato con l'autotutela. Chi mi ha detto che il Comune ha dovuto resistere, assessore? Il Comune ha dovuto resistere perché ben due istanze di autotutela degli altri soci sono state respinte. Non mi si venga a raccontare la favola che il Comune ha dovuto resistere, ha dovuto resistere a due diversi giudizi, perché chiedendo l'autotutela che cos'è? È il modo più semplice per non far prendere soldi né al Comune, né al cittadino. Fai una domandina e dici: guarda che questa richiesta nei confronti di un socio, di una srl è infondata. Costringe il cittadino al primo e al secondo grado e a *fursura*, detto in bergamasco, anche al terzo grado in Cassazione, di cui nessuno però ha il coraggio di andare avanti. Ma perché? Perché è una causa persa. Perché la responsabilità di un socio di una srl è granitica. Il problema della giurisprudenza e del decreto legislativo 175 è stato posto a tutela del contribuente per dare la possibilità al liquidatore, al socio, all'amministratore di difendersi, cioè la possibilità di interloquire in giudizio, ma i casi in cui il socio si deve difendere è uno solo, se ha ricevuto soldi dalla liquidazione, è l'unico caso, e c'è scritto sia nella precedente norma e sia nel decreto legislativo 175.

Quindi qui è stato commesso un errore madornale nei confronti di un cittadino, e non tiratemi fuori il problema dell'interpretazione della Cassazione o della non Cassazione, il principio è assolutamente granitico.

Il giudice dice una cosa, l'ufficio chiede erratamente al socio di onorare il debito tributario, ma cosa dice il giudice? Il Comune, l'ufficio, non ha speso una parola, una parola una, per superare il problema dell'art. 2495. Perché tu socio devi rispondere per i debiti societari? Quindi è venuto fuori anche il difetto di motivazione. Io ente impositore ti chiedo di pagare, lo chiedo ad un socio che non ha nessun titolo per pagare i debiti tributari della società, e allora motivalo. Il giudice cosa ha scritto? Non solo non ha titolo, ma il Comune non ha speso una parola per motivare e superare sia il 2495, sia il decreto legislativo 175, quindi non tiratemi fuori la giurisprudenza, che è ondivaga, non è assolutamente vero. Il socio non risponde e risponde solo con determinati requisiti che ho appena spiegato, sia prima del 2014 e sia dopo.

Questo semplicemente per stigmatizzare un comportamento, un atteggiamento, un modo di operare, non per incolpare nessuno, perché di fronte a migliaia di problemi, sicuramente in qualche modo capita a tutti di sbagliare. Si riconosca l'errore, si faccia presente che su tante pratiche probabilmente è sfuggito, e qui l'organo istituzionale e politico deve per forza mettere il dito nella piaga e dire che l'atteggiamento vessatorio nei confronti dei cittadini non paga, e in questo caso l'unico che paga è Pantalone.

CONSIGLIERE STUCCHI:

Un intervento breve, perché qualcuno ritiene che quello che noi stiamo facendo, la decisione che andremo ad assumere, le valutazioni che facciamo, sono di tipo politico, come se il centro-destra, o la Lega nel mio caso, non possa esprimere dei dubbi, chiedere dei chiarimenti perché, come consiglieri, comunque su queste questioni si ha l'obbligo di tacere. Non si può mettere in dubbio la bontà delle scelte fatte, perché si dà fastidio, perché si disturba, perché si sta affrontando una questione che rappresenta evidentemente un qualcosa che non ha funzionato.

Guardi, io personalmente, ma credo anche i miei colleghi, nessuno di noi vuole mettere in dubbio quella che è la capacità e la qualità dell'avvocatura comunale. Non è questa la questione, stiamo parlando di uno dei tanti casi che affronta l'avvocatura, tutti possono sbagliare, nessuno è infallibile, ma vicende come queste consigliano sicuramente cautela.

La genesi e lo svolgimento di tutta la vicenda viene definita dal giudice kafkiana per la situazione che si è realizzata, ed è vero, francamente, ascoltando quello che è stato detto e leggendo le carte effettivamente c'è questa impressione.

Io mi auguro, utilizzando un termine che è poco politico appunto perché l'intervento non è politico, ma è di tipo amministrativo e di buon senso, che non ci sia, dopo una situazione kafkiana, un atteggiamento tafazziano da parte del Comune.

CONSIGLIERA RICCARDI:

Intervengo perché ritengo che, facendo anche parte del 15% di quest'aula che sono avvocati, noi sediamo in questo Consiglio comunale in quanto eletti dai nostri cittadini per rappresentarli, e non in quanto professionisti, ma proprio la funzione del Consiglio comunale, e neanche in questo caso dove il debito fuori bilancio deriva da una sentenza, il nostro compito non può essere quello di discettare di teorie o di orientamenti della giurisprudenza.

I colleghi avvocati sanno perfettamente che se non ci fosse questo continuo dialogo tra le varie teorie e tra le varie sentenze che anche la Corte di Cassazione fa, il nostro lavoro non avrebbe senso. Quindi sta nel nostro essere giuristi, e quindi immagino che questo ragionamento l'abbia fatto anche l'avvocatura del Comune, in alcuni casi di valutare se ci sono delle prospettive di essere vittoriosi in serie di giudizio. Evidentemente qualche prospettiva c'era, perché comunque in primo grado eravamo stati vittoriosi.

Ma noi non siamo qui a parlare di questo, siamo qui a dover approvare un debito fuori bilancio, e il collega Ceci sa perfettamente che se tutti noi fossimo così irresponsabili da non approvare un debito fuori bilancio, il Comune pagherebbe interessi, perché c'è bisogno del Consiglio comunale perché il Comune poi paghi in questo caso le spese legali. Quindi è un obbligo che questo Consiglio comunale in qualche modo approvi questo debito fuori bilancio, a meno che non ci siano delle responsabilità, ma sarebbe grave se venissero accertate oggi, e a sentire quello che hanno detto i colleghi sia in commissione, che in questo Consiglio non ci sono, si è parlato di orientamenti giurisprudenziali, sarebbe grave se noi affermassimo che l'avvocatura e i dirigenti non hanno fatto bene il loro lavoro, dovremmo, quantomeno, avere delle prove.

Dovremmo essere granitici nelle nostre affermazioni, siccome il diritto non è granitico, e i colleghi avvocati lo sanno perfettamente, è bene che ci si prenda ogni tanto anche delle responsabilità, visto che occupiamo queste sedie anche per quello, e si voti il debito fuori bilancio anche perché se non altro non votandolo si aggraverebbe la situazione finanziaria dei cittadini di Bergamo che sarebbero comunque costretti a pagare interessi di mora, perché noi non diamo conto di questa sentenza.

Quindi questa manfrina tutte le volte di parlare di orientamenti giurisprudenziali in questa sede che non è la sede appropriata io la ritengo, perdonatemi, una grandissima perdita di tempo che fa perdere tantissimo tempo anche ai cittadini.

ASSESSORE GANDI:

Solo due considerazioni. La prima è che, al di là del fatto che fisiologicamente ci possono essere errori dappertutto, francamente, quale titolare delle deleghe in cui fanno capo gli uffici di cui stiamo discutendo, ritengo di dover fare una valutazione complessiva del lavoro svolto da quegli uffici. Non entro a piedi uniti in una vicenda di queste dimensioni, che non sposta gli equilibri complessivi dell'attività da essi svolta.

Io ho ripetuto, ma potrei ripeterlo all'infinito, qual è la dimensione degli accertamenti che l'ufficio tributi opera in tema di IMU, che ha operato nel 2021, quei sei milioni che gli accertamenti hanno portato nelle casse del Comune nel 2021 non servono a pagare le cene a qualcuno, ma servono a pagare i servizi che questo Comune eroga, e siccome si tratta di somme inopinatamente sottratte, può succedere che ci siano dei casi particolari di cui si può discutere all'infinito, ma siccome si tratta per la maggior parte di somme che

non vengono nemmeno contestate, nemmeno con istanza di annullamento in autotutela, e quindi configurano fattispecie nelle quali il contribuente deve versare l'IMU e riconosce di doverlo fare, o perlomeno non si oppone. Capite che sei milioni in termini di servizi sono, adesso mi consentano le colleghe titolari dei servizi educativi e delle politiche sociali, circa la metà del *budget* che loro hanno a disposizione nel corso dell'anno.

Capite l'importanza di questa funzione, spero che la capiate, al di là del singolo episodio, il singolo fatto, sul quale potremmo stare a discutere per enne giorni, per enne mesi, per enne anni, probabilmente non essendo comunque d'accordo.

Io ritengo che la massa dell'attività svolta sia meritoria, e lo confermo anche per quel che attiene l'avvocatura. Qualcuno ha sollecitato un resoconto puntuale dell'attività dell'avvocatura con gli esiti positivi delle cause che vengono gestite per conto del Comune. Io lo renderò molto volentieri, perché anche lì ci sono delle professionalità che mi dispiace non vengano considerate in alcuni commenti un po' liquidatori in quest'aula, anche in commissione.

Quando abbiamo delle professionalità le persone vanno difese e lo faccio volentieri, anche se magari nello specifico, e non è questo il caso, ci può essere stata una sottovalutazione o un eccesso di zelo. D'accordo? Quindi questa è l'impostazione generale che ho.

Nel novero degli accertamenti condotti, delle cause gestite dell'avvocatura, ci può essere anche il caso nel quale ci si è esposti per un debito di 3.600 euro, ma voi capite, come titolare al bilancio, che non posso mettere sullo stesso piano un debito di 3.600 euro ai sei milioni di accertamenti IMU, lo capite, spero fino in fondo, che sono due mondi che non comunicano, due cose distinte. Sono molto disponibile anche a che vi siano delle sottovalutazioni, che sono fisiologiche, in percentuale minima e risibile a fronte di un quadro complessivo che dà risultati che dà.

Dopodiché, siccome non bisogna essere vessatori nei confronti di nessuno, e penso che anche voi riteniate nessuno lo voglia essere, al di là dell'assessore, ma parlo della struttura tecnica, non credo che voi pensiate che il titolare dell'ufficio tributi, o gli avvocati del Comune vadano in giro a punire quelli che allora vi sono stati cattivi, perché non è questa l'attività che svolgono quotidianamente.

Rispetto al caso di specie, c'è un elemento che forse non avete considerato. La difesa, per quel che ho capito dalle decisioni di primo e secondo grado, che ha proposto il contribuente si fonda su un presunto difetto di legittimazione passiva, cioè che in nessun caso il socio possa essere chiamato in giudizio per i debiti, chiamato a vedersi accertare, oggetto di accertamento dei debiti che riguardano la società di cui è stato socio fino alla sua cancellazione, ed è su quello che si sono diversificate le sentenze di primo e secondo grado, sul fatto che non possa nemmeno stare in giudizio, mentre invece, come è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto, leggendo un passaggio di un'ordinanza recente, la Cassazione ritiene che ci sia ampiamente un fenomeno successorio che porta quei soci ad essere comunque responsabili, salvo il limite che può essere da loro posto, ma che nel caso di specie non so se sia stato posto, e con quali riscontri, possano comunque essere chiamati a rispondere di quei debiti anche a fronte dell'estinzione, cancellazione della società. Quindi è lì, è su quell'elemento di carattere giuridico che si appuntano le differenze tra primo e secondo grado, e sul quale forse bisognerebbe essere un filo più avvertiti e anche un filo più attenti a mio avviso, sul tipo di difesa proposta e sul fatto che può essere disattesa perché il principio affermato dalle sezioni unite è di altro tenore.

Dopodiché potremmo, ripeto, discutere a lungo. Io penso che l'attività sia stata positiva sia da parte dell'ufficio tributi, che da parte dell'avvocatura. Ripeto, non c'è nessuna volontà vessatoria, siccome c'è un percorso complesso le valutazioni ognuno se le porta a casa come ritiene, e immagino che ognuno si terrà le proprie anche per il prossimo futuro.

CONSIGLIERE ROVETTA, per dichiarazione di voto:

Grazie assessore per la spiegazione. Sarò brevissimo nel mio intervento. Mettiamo un po' di chiarezza, nessuno ha offeso nessuno chiedendo semplicemente di porre maggiore attenzione al proprio lavoro, e tantomeno nessuno ha additato l'avvocatura del Comune di aver errato. L'avvocatura si è trovata un ricorso di primo grado, ha dovuto difendersi, e ha dovuto difendersi secondo quelle che sono state le motivazioni dell'accertamento notificato al socio, motivazioni che sono prive del motivo per il quale sono state notificate ad un socio.

Nessuno dice che il Comune non debba perseguire i soggetti che non pagano le tasse, e nel caso di specie l'imposta sugli immobili, e lasciamo che le società che chiudano volontariamente la propria società non paghino IMU e quant'altro. La norma è granitica di per sé a prescindere dalla giurisprudenza, cioè la norma, come ha detto anche il collega Ceci, persegue e autorizza l'Amministrazione a perseguire il socio, ma a determinate condizioni che nel mio intervento, spero che qualche collega che sente le mie registrazioni lo vada a risentire, avevo già specificato. Non è questione di contestare un qualche cosa e creare una lesa maestà a qualcheduno, si chiede semplicemente, e il nostro voto contrario, lo anticipo, è un segnale affinché questo avvenga, che qualcheduno, nel qual caso i nostri dirigenti comunali, ponga l'attenzione, magari consultando l'avvocatura nella fase preliminare, forse l'hanno già fatto, io questo non lo so, prima di intraprendere dei percorsi che portano sostanzialmente a sostenere delle spese che nella fattispecie sono relative, 2.000-3.000, su un bilancio del Comune sono un'inezia, ma nel corso di un anno, e mi ricollego a ciò che ho detto in commissione, ci sono state, anzi nei due anni e mezzo che siamo qua, ci sono state svariate situazioni di debiti fuori bilancio e, concludo, non potete pretendere che la minoranza si metta le fette di salame sugli occhi leggendo certe sentenze, come questa nella fattispecie che mi auguro tutti la rileggiate per capire ciò che è stato detto finora, non è che il Comune ne esce proprio bene quando un presidente di una commissione territoriale d'appello regionale parla di situazioni kafkiane. Per cui maggiore attenzione, non si deve offendere nessuno, queste cose possono capitare, gli errori possono capitare, li facciamo tutti, li faccio io, li fate voi, ma che magari ci sia stato un eccesso di zero o una sottovalutazione nella vicenda, io questo non lo so, la prossima volta sicuramente porranno maggiore attenzione.

(Entra in aula il Sindaco; sono presenti n. 32 consiglieri).

CONSIGLIERE PAGANONI, per dichiarazione di voto:

Io ringrazio la consigliera Riccardi, perché ha messo il *focus* esattamente dove non ero riuscito con le mie parole a metterlo io. Noi non stiamo oggi discutendo della sentenza, noi stiamo discutendo di un debito fuori bilancio che l'Amministrazione deve o non deve pagare.

Ceci dice che in quanto avvocato ha deciso da qualche tempo di analizzare meglio tutte le sentenze. L'ha deciso in maniera tardiva, perché in dieci anni in cui è stato maggioranza non ha votato una sola volta contro un debito fuori bilancio, mai una, né contro, neanche astenuto, ed era avvocato anche allora, era assessore o presidente del consiglio in quegli anni in cui era in maggioranza, e abbiamo votato dei debiti fuori bilancio non di 3.000 euro, ma di centinaia di migliaia di euro con un'unica votazione quando erano in maggioranza. Ovviamente anche in quel caso lì, se un giudice dà ragione al contendente vuol dire che probabilmente, come dice il consigliere Rovetta, una disattenzione da parte degli uffici c'è stata anche in quell'occasione. Però in quell'occasione tutta la maggioranza di allora ha sempre votato graniticamente favorevole. Perché? Perché non stiamo entrando nel merito della sentenza, stiamo entrando nel merito di un debito che noi dobbiamo o non dobbiamo votare, con tutte le conseguenze che la consigliera Riccardi già prima ha citato nel suo intervento.

Per cui mi fa specie che quando si è in maggioranza si vota e quando si è in minoranza si può essere in maniera, dal mio punto di vista, molto scorretti politicamente e dire tanto c'è la maggioranza che vota, quindi sappiamo che comunque il debito fuori bilancio va avanti e io me ne lavo le mani politicamente, e quindi mi astengo o addirittura voto contro.

Dal mio punto di vista, politicamente, questo è un modo di fare sconcertante, perché siamo qui a votare dei soldi che non sono i nostri, sono quelli dei cittadini, e non votare vorrebbe dire aggravare quello che è il debito, e in questo caso sono soldi, ripeto, non nostri. Per cui fa specie che quando si è in maggioranza, a quanto pare, queste disattenzioni si devono comunque a votare e Ceci l'ha fatto per dieci anni, come il consigliere Rovetta, che è stato in maggioranza per poco tempo con l'Amministrazione di centro-destra, ha sempre ha votato a favore, e oggi addirittura vota contro perché è in minoranza. Questo io politicamente non lo concepisco.

CONSIGLIERE STUCCHI, per dichiarazione di voto:

Richiami il consigliere Paganoni, per cortesia, che ha finito il tempo.

Io credo che nessuno abbia intenzione di processare nessuno questa sera. Si sono fatte delle valutazioni, si sono espresse dalle opinioni, e su ogni singolo provvedimento al nostro esame questo è quello che devono fare i consiglieri comunali, anche se si tratta di un debito fuori bilancio.

Io ho iniziato la mia esperienza da consigliere comunale in un altro consesso una trentina d'anni fa e mi ricordo che un vecchio segretario comunale mi consigliò allora di guardare sempre quello che era il contenuto, l'oggetto dei debiti fuori bilancio, perché non tutti i debiti fuori bilancio sono uguali. Ci sono quelli che originano da sentenze, come in questo caso, ci sono quelli che, ad esempio, ai tempi, originavano da acquisti o da lavori eseguiti senza impegni di spesa, è una cosa diversa, quindi non tutti i debiti fuori bilancio, contrariamente a quanto ha detto qualcuno, vanno per forza di cose pagati, perché un debito fuori bilancio

riconosciuto a seguito di un lavoro fatto, ma che non aveva un impegno di spesa, non è la stessa cosa di un debito fuori bilancio che viene riconosciuto da un giudice, o meglio, che è conseguenza di una sentenza di un giudice.

Quindi ragioniamo, analizziamo, guardiamo tutta quella che è la documentazione in nostro possesso, ed esprimiamo di volta in volta dei giudizi, senza voler crocifiggere nessuno, ma rivendicando il diritto di poter esprimere un giudizio in questa sede su situazioni puntuali che sono differenti di volta in volta.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 3 consiglieri astenuti (Minuti, Nosari, Coter), n. 20 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Suardi, Corbani), n. 9 voti contrari (Ceci, Tremaglia, Pecce, Ribolla, Bianchi, Carrara, Facchetti, Rovetta, Stucchi).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza dei votanti nel testo allegato.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Visto l'allegato parere della I Commissione consiliare permanente.

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Visti i commi 161,162, e 163 dell'articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in materia di fiscalità locale

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio

D E L I B E R A

1. di riconoscere, per i motivi di cui in proposta, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 3.647,80 a favore di Roberto Bracci, socio della società Spilo srl in liquidazione, a titolo di rifusione spese, competenze e onorari di difesa nell'ambito del contenzioso insorto per l'annullamento dei provvedimenti di accertamento dell'imposta municipale propria anno 2016 e 2017, a seguito di sentenza n. 4295 in data 25.10.2021, depositata il 30.11.2021 presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 26;
2. di prendere atto della disponibilità del capitolo 09600 "Spese legali e Oneri straordinari" Piano dei Conti 1.10.05.04.001 del Bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2022, missione 01 – programma 11;
3. di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale ad impegnare e liquidare la somma di spettanza.

“”

Il Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 3 consiglieri astenuti (Minuti, Nosari, Coter), n. 20 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Suardi, Corbani), n. 9 voti contrari (Ceci, Tremaglia, Pecce, Ribolla, Bianchi, Carrara, Facchetti, Rovetta, Stucchi).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.